



# COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

### Deliberazione n. 120 del Registro in data 21/12/2017

**OGGETTO: Concessione di un contributo economico in favore della Pubblica Assistenza Castiglione Fibocchi Onlus per l'annualità 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 13.00, nella sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
MONTANARO SALVATORE- SINDACO	X	
FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO	X	
RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO	X	

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull'originale dell'atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito;

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005;

Con votazione unanime favorevole

### DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella proposta.

## L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIOSANITARIE

**RICORDATO** che ormai da anni l'Amministrazione Comunale e l'associazione di volontariato "Pubblica Assistenza Castiglione Fibocchi Onlus" intrattengono rapporti di collaborazione per servizi con finalità socio sanitarie ed assistenziali;

**CONSIDERATO** che tale associazione è fortemente radicata nel territorio locale per le attività di solidarietà che offre al cittadino, mettendo a disposizione volontari e mezzi di trasporto;

**ATTESO** che ruolo dell'ente locale, e in modo particolare del Comune, è quello di promuovere, garantendo i servizi necessari, iniziative ed attività socio sanitarie ed assistenziali a favore della cittadinanza in condizioni di disagio sociale ed economico e pertanto riconosce la grande utilità della presenza sul territorio dell'Associazione, la quale viene individuata come unico soggetto in grado di esercitare una funzione strumentale rispetto all'erogazione delle seguenti attività:

1. Socio sanitarie:

- Soccorso ad ammalati e feriti mediante autoambulanza; Servizi di guardia medica ed ambulatoriale in collaborazione o direttamente con le strutture pubbliche e o private; Promozione iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute;

2. Socio assistenziali:

- iniziative di sostegno domiciliare a cittadini anziani, affetti da handicap o in condizione di temporanea difficoltà; promozione iniziative di carattere ricreativo, culturale e sportivo, iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente

**STABILITO** che avendo come interesse prioritario quello di favorire la massima diffusione della cultura della promozione alla salute e della prevenzione dei rischi di esclusione e/o emarginazione sociale delle cosiddette fasce deboli, l'ente, in ossequio al principio di sussidiarietà, intende sostenere l'azione dell'associazione, la cui operatività è, come detto, strumentale al perseguimento di tali interessi prioritari, mantenendo ed implementando i proficui rapporti di collaborazione con la stessa instaurati;

**RITENUTO** sostenere anche economicamente l'associazione, la quale, nell'esercizio delle proprie attività tipiche, si fa carico di oneri economici rilevanti in relazione ai costi di gestione delle attrezzature, automezzi e tutto ciò necessario per lo svolgimento delle proprie iniziative

**RICHIAMATO** il D.L. n.78/2010, con particolare riferimento all'art.6 c.9;

**RICORDATO** che la disposizione citata prevede il divieto, a partire dal 01.01.2011, di assumere spese di sponsorizzazione; la nozione di sponsorizzazione ricomprende in primis, quelle spese derivanti da contratti onerosi a prestazioni corrispettive cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro; in tale nozione potrebbero ricomprendersi anche i contributi ad associazioni finalizzate alla realizzazione di specifiche manifestazioni; in merito si è espressa la Corte dei Conti, in prima battuta attraverso la sezione regionale della Lombardia, la quale, con il parere n.1075/2010 ha sostenuto che non in tutti i casi le contribuzioni sono assimilabili a forme di sponsorizzazione. Tuttavia i contributi, per essere legittimi, devono rispondere ad una precisa funzione, che è quella di consentire l'erogazione di servizi o utilità di interesse generale. E' in altre parole consentito il sostegno economico ad associazioni quando queste ultime rappresentano, in sostanza, la longa manus del comune il quale, invece di gestire direttamente le iniziative cui è interessato, ottiene il medesimo risultato in termini di utilità pubblica, avvalendosi di un soggetto gestore, in questo caso un'associazione che opera nel territorio; la Corte Lombardia ha precisato che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. Sicché, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

La Corte ha anche evidenziato la differenza offerta dalla giurisprudenza civile tra l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, all'uopo precisando che il soggetto, pubblico o privato, che consente

che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. In tal caso si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive.

Infatti, il patrocinio si differenzia dalla sponsorizzazione in quanto manca il rapporto sinallagmatico di prestazione/controprestazione, tipico di soggetti pubblici quali gli Assessorati degli Enti Locali, e consiste in un sostegno economico diretto (finanziario) o indiretto (es.: riduzione del canone di concessione di un'area o un immobile, utilizzo gratuito di beni dell'amministrazione, presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell'iniziativa) da parte del soggetto pubblico (patrocinante), che, nell'ambito istituzionale proprio, intende sostenere l'attività condotta dal soggetto privato o pubblico realizzatore, conferendo in tal modo una sorta di "investitura d'interesse pubblico" all'iniziativa proposta. La Corte dei Conti Lombardia non è l'unica ad essersi espressa in questo senso. Da ultimo, ricordiamo le deliberazioni n.7/2011 e n.11/2011 della sezione di controllo per la Liguria, secondo cui deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente, mentre sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione, questa, non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale;

**DATO ATTO** che in virtù delle precisazioni fornite dalla Corte dei Conti, il sostegno economico del Comune a favore dell'associazione di volontariato: "Pubblica Assistenza Castiglione Fibocchi Onlus" non rientra nella nozione di "spesa di sponsorizzazione" in quanto le attività tipiche dell'associazione e le iniziative che essa realizzerà concretizzano il principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentando una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività; il ricorso alla soluzione di erogare utilità alla popolazione attraverso l'associazione suddetta risponde a criteri di economicità ed efficienza per quanto espresso nelle premesse;

**RITENUTO** che l'attività dell'associazione, se esercitata secondo modalità e criteri in linea con le finalità istituzionali del Comune, sia meritevole di sostegno economico, subordinatamente alla presentazione da parte della suddetta associazione di un report descrittivo delle attività da svolgersi che dettagli, nel merito, le iniziative che si intendono effettuare e previa approvazione della suddetta relazione da parte di questo organo;

**VISTO** il d.lgs.18 agosto 2000 n. 267;

#### **PROPONE**

Di stabilire che l'amministrazione erogherà a favore dell'associazione di volontariato: "Pubblica Assistenza Castiglione Fibocchi Onlus" un contributo, di importo comunque non superiore ad € 7.500,00, per l'annualità 2017 previa presentazione di idonea documentazione delle attività realizzate, nell'ambito di iniziative che perseguono finalità di carattere sociale e nell'ambito della promozione alla salute e della prevenzione dei rischi di esclusione e/o emarginazione sociale delle cosiddette fasce deboli, collegate al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, e pertanto in stretta connessione e coincidenza con le finalità istituzionali del Comune, a cui, in base all'articolo 13 del D. Lgs. n.267/2000, spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Di delegare il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali alla verifica del report presentato e alla sua approvazione;

Di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, stante l'urgenza di contribuire alle attività svolte.

**Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di deliberazione:**

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CASTIGLION FIBOCCHI ONLUS PER L'ANNUALITA' 2017

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	<b>FAVOREVOLE</b>
	Data, 20/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dr. Ernesto Ferrini
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	<b>FAVOREVOLE</b>
	Data, 21/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

**Il presente verbale viene sottoscritto come segue:**

IL SINDACO PRESIDENTE  
FTO DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 11/01/2018 al 26/01/2018;

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del Decreto Legislativo 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 11/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

**ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

Castiglion Fibocchi, 21/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 11/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

---